

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 7 novembre 2022, n. 2.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 865):

Di iniziativa popolare, presentato il 5 ottobre 2018.

Assegnato alla 1^a commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 novembre 2018.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 febbraio 2020; il 7 e il 21 luglio 2020; il 20 e il 27 ottobre 2020.

Esaminato in aula il 28 ottobre 2021 e approvato, in prima deliberazione, il 3 novembre 2021.

Camera dei deputati (atto n. 3353):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 novembre 2021.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 novembre 2021; il 2, il 9, il 15 e il 21 dicembre 2021; il 12 gennaio 2022.

Esaminato in aula il 14 marzo 2022; approvato, in prima deliberazione, il 30 marzo 2022.

Senato della Repubblica (atto n. 865-B):

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 aprile 2022.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 aprile 2022.

Esaminato in aula e approvato all'unanimità, in seconda deliberazione, il 27 aprile 2022.

Camera dei deputati (atto n. 3353-B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 maggio 2022.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 giugno 2022.

Esaminato in aula il 22 luglio 2022; approvato definitivamente, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il 28 luglio 2022.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 119. — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.»

22G00184

